

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica. D.D. n. 133/2019.

OGGETTO: VARIANTE A PROGETTO DI CUI ALL'ISTANZA DI V.I.A. DEL 14 MARZO 2012 CON CUI SI PREVEDE LA SOLA LINEA AEROBICA PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ E LA NON REALIZZAZIONE DEL DIGESTORE ANAEROBICO E DEL COGENERATORE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITÀ "LE BRUCIATE" DEL COMUNE DI GALATINA. PROPONENTE: SALENTO RICICLO S.R.L. (P. IVA 04333470757). ISTANZA DI VIA E DI AU (D.LGS. N. 152/2006 E L.R. N. 11/2001). DINIEGO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 28 febbraio 2019, e di fatto autorizza gli enti locali all'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in

vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";

Premesso:

- che con sentenza n. 1382/2014, il TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto dalla società SALENTO RICICLO S.r.l. avverso i provvedimenti di archiviazione definitiva del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, avviato su istanza pervenuta il 14/03/2012, e del procedimento di Autorizzazione Unica, concernenti la approvazione e la realizzazione di un impianto per la produzione di compost e di digestione anaerobica con produzione di energia, in Comune di Galatina - località "Le Bruciate";
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, al fine di conformarsi al giudicato del tribunale amministrativo, ha convocato per il giorno 05/03/2015, la Conferenza dei Servizi a suo tempo indetta per l'acquisizione dei pareri e delle determinazioni dei soggetti competenti in materia ambientale interessati al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, occorrenti per la realizzazione e il funzionamento dell'impianto di progetto;
- che nel corso della suddetta Conferenza dei Servizi furono poste in evidenza, da parte dei referenti della Provincia, le innovazioni normative intervenute in epoca successiva alla data dell'istanza di VIA (anno 2012), che obbligavano il progettato impianto a dotarsi, a valle della positiva pronuncia di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.29-ter e seguenti del D.Lgs.152/06, e non già dell'autorizzazione unica ex art.208 del medesimo decreto. Inoltre le specifiche norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti stabiliscono che il provvedimento positivo di VIA, salvo che per i titoli abilitativi edilizi, sarebbe stato sostitutivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto (art. 14, L.R. 11/2001 e s.m.i), ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale;
- che nel corso della suddetta seduta, il cui verbale risulta notificato ai convocati con nota 11/03/2015 (prot. n. 15943), si è evidenziato quanto di seguito:

« ... omissis ...

In apertura dei lavori il Presidente chiarisce che la riunione odierna consegue la riattivazione di un procedimento avviato su istanza pervenuta il 14/03/2012 e successivamente archiviato, previa comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione con esito favorevole, in quanto il progetto è stato ritenuto in contrasto sia con le NTA del PUTT/p on DGR n. 1748 del 15/12/2000, sia con i criteri localizzativi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 18/12/2009.

La convocazione è motivata dall'esigenza dell'Ufficio di conformarsi al giudicato del tribunale amministrativo, che con sentenza n.1382/2014, di cui viene data lettura, ha accolto il ricorso proposto dalla società Salento Riciclo S.r.l. nei riguardi del provvedimento di archiviazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Per completezza d'informazione dei convocati alla Conferenza la citata sentenza TAR Puglia – Sezione di Lecce, n.1382/2014 sarà allegata al presente verbale.

Successivamente l'ing. Corsini pone l'accento sulle innovazioni normative intervenute in epoca successiva alla data dell'istanza di VIA (anno 2012), che obbligano il progettato impianto a dotarsi, a valle della positiva

pronuncia di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.29-ter e seguenti del D.Lgs.152/06, e non già dell'autorizzazione unica ex art.208 del medesimo decreto. Inoltre le recenti norme regionali per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti stabiliscono che il provvedimento positivo di VIA, salvo che per i titoli abilitativi edilizi, è sostitutivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto (art. 14, L.R. 11/2001 e s.m.i). Esso sostituisce, tra l'altro, a norma di quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale.

Pur dando atto che al fine di conformare il proprio operato alla sentenza TAR l'iter procedimentale va espletato nell'ambito del quadro normativo vigente alla data dell'istanza, la Provincia non esclude la possibilità, su espressa richiesta del proponente, che la procedura per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale possa essere coordinata nell'ambito del procedimento di VIA, ferma restando le dovute integrazioni degli elaborati tecnici.

I rappresentanti della società proponente si riservano di comunicare le proprie decisioni in merito al procedimento amministrativo da adottarsi.

Il responsabile del procedimento, dott. Piccinno, porta all'attenzione della Conferenza le seguenti questioni:

- necessità di acquisire chiarimenti sulla sussistenza di eventuali destinazioni d'uso del sito di progetto strumentali alla attività estrattiva attualmente in essere;*
- stante la natura dei rifiuti in ingresso (FORSU), l'opportunità di estendere la convocazione alla Conferenza all'OGA-ATO Provincia di Lecce;*
- disponibilità di elaborati tecnici che propongano un livello informativo e di dettaglio equivalente almeno*
- al Progetto Definitivo, così come definito alla Sezione III del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.*

La rappresentante del Servizio di Igiene della ASL LECCE, dottoressa Alemanno prescrive, in considerazione delle possibili emissioni di natura odorifera, che il proponente si faccia carico della individuazione e caratterizzazione dei recettori sensibili, entro il raggio di 1 km all'intorno del sito di progetto. Prescrive inoltre, inoltre, relativamente ai reflui domestici, che il progetto sia conformato al R.R. n. 26/2011.

Il delegato di ARPA Puglia, per quanto di competenza, evidenzia inoltre la necessità che la documentazione progettuale sia perfezionata con:

- Relazione integrativa sulla valutazione degli impatti cumulativi, derivanti dalla presenza di altre attività produttive e/o simili nell'intorno;*
- Studio modellistico tipo AERMOD sulle emissioni in atmosfera;*
- Previsione di un portale radiometrico nel settore di accettazione;*
- Valutazione previsionale di impatto acustico sia in fase di cantiere, sia di esercizio;*
- Progetto di adeguamento tecnico della torcia;*
- Rimodulazione della procedura di emergenza, in relazione all'immissione di biogas in atmosfera;*
- Specifiche tecniche dei portoni di chiusura delle biocelle e sui dispositivi tecnici di insufflazione dell'aria nelle stesse;*
- Progetto di adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche al R.R. n. 26/2013;*
- Particolari costruttivi dei diversi tipi di pavimentazione;*
- Planimetria con indicazione dei punti di emissioni puntuale e diffusa;*
- Elaborati scritto grafici descrittivi della sezione di produzione energia (avente potenza inferiore 1 MW) e del cavidotto di connessione alla rete pubblica;*
- Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere;*
- Studio di valutazione del rischio derivante dall'attività svolta a seguito di sversamenti accidentali, ecc.;*
- Studio di valutazione del rischio sanitario;*
- Piano di monitoraggio ambientale.*

La Conferenza sospende i lavori alle ore 11,30, per aggiornarsi a data da stabilirsi. Il presente verbale, integrato sentenza TAR Puglia – Sezione di Lecce n.1382/2014, sarà trasmesso alle Amministrazioni/Enti interessati.

... omissis ...»;

- che con nota 01/09/2015, acquisita agli atti in data 03/09/2015 (prot. n.53333), l'Amministratore unico della società proponente ha formalizzato nuova istanza di autorizzazione corredata da nuovi elaborati progettuali, con la precisazione che quanto presentato «*oltre a recepire le nuove normative recepisce anche le variazioni intervenute nel tempo sia di carattere economico che sociale. La nuova soluzione progettuale prevede la **realizzazione della sola linea aerobica** con potenzialità massima di rifiuti in ingresso pari a 27.000 tonnellate/annue (75 T/g) per il trattamento delle matrici organiche dei Rifiuti Solidi Urbani derivanti dalla raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità ai sensi del D.Lgs. 75/2010, a servizio dell'area di riferimento individuata nell'ATO LE2*»;
- che gli elaborati tecnici trasmessi, in formato cartaceo, erano comprensivi di:
 - Tavole grafiche 1, 2, 3, 4, 5;
 - Relazione tecnica;
 - Studio di Impatto Ambientale e Sintesi non tecnica (allegato n.1 al SIA);
 - Piano di Monitoraggio (allegato n.3 al SIA);
 - Relazione specialistica di adeguamento alle norme antincendio;
 - Relazione previsionale di impatto acustico (allegato n.4 al SIA);
 - Studio di diffusione delle emissioni in atmosfera e verifica dei cumuli (allegato n.2 al SIA);
- che in data successiva i medesimi elaborati sono stati forniti in formato digitale, su supporto informatico allegato a nota di trasmissione 11/09/2015, in atti al prot. n.55278;
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con comunicazione di data 11/09/2015 (prot. n.55829), rilevato che i nuovi elaborati apportavano modifiche sostanziali e rilevati alla proposta originaria, ha richiesto a SALENTO RICICLO di:
 - depositare copia agli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi (Comune, ARPA e ASL) e contestualmente dare avviso dell'avvenuto deposito, nel rispetto delle relative disposizioni di legge;
 - specificare, alla luce della variante apportata, il procedimento di VIA richiesto (Verifica preliminare di assoggettabilità o valutazione d'impatto ambientale) e la tipologia progettuale di riferimento ai fini VIA;
 - fornire un elenco esaustivo delle autorizzazioni, intese, concessioni, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale;
- che la suddetta richiesta è stata riscontrata con nota di data 07/10/2015, acquisita al protocollo dello 09/10/2015 al n.61431;
- che con nota 15/10/2015, acquisita agli atti in data 26/10/2015 (prot. n.64848), l'Amministratore unico della società proponente ha trasmesso copia del pubblico avviso del procedimento divulgato sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" (ed. 08/10/2015) e Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n.134 del 15/10/2015);
- che il Servizio Ambiente della Provincia con nota n. 73829 dello 03/12/2015 ha provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi per il giorno 12/01/2016;
- che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, giusta nota prot. n.3450 del 17/12/2015, ha richiesto il rinvio a diversa data della riunione, essendo ancora in attesa della trasmissione degli elaborati di progetto;
- che in accoglimento della predetta richiesta il Servizio Ambiente ha rinviato la seduta della Conferenza al 19/01/2016;
- che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi, come da verbale dei lavori trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 3055 del 21/01/2016, è emerso quanto di seguito:
« ... omissis ...
... constatata la presenza di:
 - SALENTO RICICLO S.r.l.: Ing. Salvatore Mazzotta, progettista;
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
 - ASL LECCE Area Nord - Servizio Igiene e Sanità Pubblica: dott.ssa Teresa Alemanno;
 - ASL LECCE Area Nord - Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro: dott.ssa Anna Maria Raho;
 - PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, responsabile del procedimento; Dott. Salvatore Francioso;

e la assenza di:

- COMUNE DI GALATINA;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- OGA-ATO Provincia di Lecce;
- Autorità di Bacino della Puglia;

alle ore 10,15 dichiara aperta la seduta.

La parola è ceduta al progettista, al fine di fornire una descrizione delle finalità e caratteristiche dell'impianto, delle tecnologie e tecniche di utilizzare per il compostaggio dei rifiuti organici e del contesto territoriale ed ambientale del sito interessato e della relativa area vasta.

La realizzazione dell'impianto è prevista su un lotto di terreno, nelle disponibilità del proponente, sito in località "Bruciate" del Comune di Galatina (LE), utilizzato sin dagli anni '80 per la lavorazione dei materiali estratti da contigua cava, in via di esaurimento, per la produzione di inerti calcarei, attualmente occupata da un impianto di frantumazione che verrà del quale è previsto il trasferimento. Si evidenzia che il capannone all'interno del quale troveranno posto le installazioni impiantistiche sarà collocato in vicinanza di un orlo di cava, esercita dallo stesso proponente, per l'estrazione di inerti calcarei, con presenza di una scarpata pressoché verticale di significativa altezza. Tale situazione richiede un'accurata verifica di stabilità del versante roccioso, in grado di accertare la sicurezza nei riguardi d'instabilità di massa potenzialmente in grado di interessare i progettati corpi di fabbrica.

La collocazione delle strutture edilizie è prevista all'esterno dell'area di rispetto di una dolina presente in loco.

La progettazione odierna risulta priva, rispetto alla proposta originaria, delle sezioni di digestione anaerobica e di cogenerazione per la produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas prodotto.

L'impianto di compostaggio, dimensionato per una potenzialità di trattamento giornaliero massima di 75 Mg, utilizzerà la frazione organica di rifiuti urbani, unitamente a scarti di legno non trattato utilizzato come materiale strutturante. Il materiale, opportunamente miscelato e tritato, sarà immesso nelle celle di fermentazione aerobica controllata (n.7 celle, di circa 525 mc ciascuna), dove rimarrà per quindici giorni.

A fine ciclo il materiale sarà asportato con pala meccanica e deposto sulle aie di maturazione, dove sosterà per quaranta giorni. A completamento dei processi di maturazione il compost verrà sottoposto a vagliatura e confezionamento in locale attiguo.

Tutti gli ambienti di lavorazione sono isolati ermeticamente e l'aria interna viene aspirata e sottoposta a doppia filtrazione, prima con scrubber ad umido e poi con biofiltro, prima di essere immessa nell'atmosfera. Entro il raggio di 500 metri dal sito d'impianto sono presenti, per asserzione del progettista, solo due residenze a carattere stagionale. Di ciò viene tenuto conto anche nella valutazione previsionale di diffusione e ricaduta delle sostanze odorigene prodotta.

Il Dipartimento ARPA di Lecce ha provveduto all'invio di detta relazione previsionale al proprio Centro Regionale Aria per le valutazioni di competenza.

In considerazione della vicinanza del sito di progetto al limite amministrativo di diversi Comuni, la Conferenza concorda sull'opportunità di convocare alle future sedute i Comuni di Galatone, Seclì e Aradeo.

Stante la contiguità di cava in esercizio la convocazione sarà altresì estesa al Servizio Regionale Controllo e Gestione del P.R.A.E.. Il Proponente si farà carico dell'inoltro degli elaborati di progetto a detti Enti.

Il dott. Piccinno provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate da alcuni dei convocati, non intervenuti alla riunione:

- Nota 13/01/2016, protocollo n. 166, con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della Puglia ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione del progetto, ferma restando l'osservanza della disciplina dei ritrovamenti fortuiti;
- Nota 15/01/2016, protocollo n. 747, con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha richiesto integrazioni documentali, riservandosi di esprimere le valutazioni di propria competenza, per via endoprocedimentale, al Segretariato Regionale;

- Nota 18/01/2016, protocollo n. 1954, del Comune di Galatina, di trasmissione del parere urbanistico - edilizio espresso dal Servizio Edilizia Pubblica e Privata. Nel documento sono posti in evidenza taluni profili di incompatibilità dell'intervento di progetto con le N.T.A. del vigente P.U.G.;
- Nota 19/01/2016, protocollo n. 551, con cui la quale l'Autorità di Bacino della Puglia, rilevato che le superfici oggetto di intervento non sono interessate da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), fa richiesta di integrazioni documentali;
- Nota 19/01/2016, protocollo n. 595, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, ha comunicato che il progetto è, ai soli fini antincendio, conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti.

I referenti del proponente informano di aver già provveduto a fornire i chiarimenti del caso all'Autorità di Bacino.

La rappresentante del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL, dottoressa Alemanno, prescrive che:

- sia prodotto un elaborato grafico in scala adeguata che specifichi le distanze dai centri abitati più vicini, oltre a quelli di Soleto e Galatina;
- sia meglio specificato il rispetto o meno delle BAT di settore (ciò non è chiaramente riportato nella tabella di pag. 37 dello Studio di Impatto);
- le acque meteoriche non dovranno essere recapitate, unitamente a quelle dell'impianto di lavaggio dei mezzi, nello stesso impianto di trattamento;
- sia fornita evidenza che lo smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici avviene nel rispetto del Regolamento regionale n. 26/2011.

La dott.ssa Raho, del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL, richiede che sia specificato:

- il numero di addetti impiegati in ciascuna fase di lavorazione;
- l'ubicazione dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori;
- i percorsi interni dei veicoli in arrivo e in uscita dall'impianto;

prescrivendo altresì la realizzazione di una piazzola di sosta con servizi a disposizione degli autisti.

Il rappresentante di ARPA, a proposito della definizione del "punto zero" riguardante il monitoraggio della falda, cui si accenna a pag.90 del SIA, evidenzia che lo stesso debba essere definito in analogia all'allegato 2, D.Lgs. n.36/2003, 7.2 Bianco - "Conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli". Il campionamento dovrà essere effettuato almeno nei tre punti (1 pozzo a monte e 2 a valle), ove dovranno essere eseguiti tre prelievi per ogni pozzo nell'anno antecedente l'entrata in servizio dell'impianto. L'ultimo dei prelievi per ciascuno dei tre pozzi sarà effettuato, con oneri a carico del gestore, da ARPA Puglia, avvisata 30 giorni prima dell'esecuzione dell'attività.

Relativamente a quanto riportato circa i campionamenti semestrali e relative analisi ARPA chiarisce che con oneri a carico del gestore si riserva la facoltà di effettuare campionamenti semestrali/annuali delle acque sotterranee indipendentemente dai controlli di parte indicati nel piano di monitoraggio.

Il medesimo delegato ARPA consegna un parere scritto, favorevole con prescrizioni, relativo allo studio previsionale di impatto acustico.

I rappresentanti della Provincia informano che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento, peraltro non corredato dei relativi calcoli e criteri di dimensionamento, non è conforme al Regolamento regionale n. 26/2013.

Analogamente occorrerà fornire evidenza del corretto dimensionamento dei dispositivi di filtrazione delle arie esauste.

In termini più generali l'invito rivolto al Proponente è di fornire un livello informativo e di dettaglio equivalente almeno al progetto definitivo come definito, per le opere pubbliche, all'art. 93 del Decreto n. 163/2006, posto che il provvedimento positivo di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.

Il Presidente della Conferenza, anche al fine di garantire il rispetto della tempistica procedurale, assegna al Proponente un periodo utile di trenta giorni, a decorrere dalla data di notifica del presente verbale, per la

consegna degli elaborati tecnici richiesti, precisando che i termini del procedimento si intendono sospesi sino all'acquisizione della documentazione.

... omissis ...»;

- che con lettera di trasmissione del 16/02/2016, assunta in atti al protocollo n.9150 del 22/02/2016, le società proponente, facendo seguito ai rilievi/osservazioni e alle richieste formulate nel corso della Conferenza del 19/01/2016, ha inoltrato ai convocati alla Conferenza i seguenti elaborati tecnici:
 - Relativamente ai chiarimenti richiesti dal Dipartimento di Prevenzione ASL LECCE:
 - Tav.7: elaborato grafico riportante la distanza in linea d'aria dei centri abitati di Seclì, Aradeo, Galatone dall'impianto;
 - Relazione integrativa di riscontro delle BAT rivista e corretta;
 - Relazione integrativa e relativa tavola di progetto (Tav.6) degli impianti per la regimazione, trattamento e smaltimento su suolo delle acque meteoriche e acque nere (rinvenienti dai servizi igienici) assimilabili alle domestiche ai sensi del RR 26/2013 e RR 26/2011;
 - Modello unico nazionale per la notifica ai sensi dell'articolo 67 del D. LGS. N. 81/2008 a seguito di intervento edilizio;
 - Tavola (Tav.8) dei percorsi degli automezzi in ingresso/uscita all'impianto e dei mezzi interni con individuazione dei servizi igienici a disposizione degli addetti con accesso dall'interno dei capannoni e dei servizi a disposizione degli autisti accessibili dall'esterno;
 - Relativamente ai chiarimenti richiesti dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio:
 - Elaborati tecnici di progetto già trasmessi agli Enti in data 16 dicembre 2015: Tav.1, Tav.2, Tav.3, Tav.4, Tav.5;
 - Relazione integrativa in cui si riportano i dati delle emissioni odorigene e emissioni sonore e relativi impatti sulla così detta area vasta relativa al sito, con evidenziazione della distanza oltre la quale i valori di soglia perdono di significato.
 - Relazione integrativa e documentazione fotografica della situazione ante operam e fotosimulazioni realistiche a lavori ultimati con individuazione dei punti di ripresa delle opere previste con particolare riferimento alle visuali dalla SP 4 7 "strada a valenza paesaggistica" ai sensi del PPTR;
 - Relativamente ai chiarimenti /integrazioni richiesti dalla Provincia di Lecce:
 - Relazione integrativa di verifica del dimensionamento dei due scrubber previsti in progetto, la cui sezione verticale è schematizzata nella (Tav.5 rev. 4 del 26/1/2016);
 - Relazione integrativa di verifica del dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque piovane raccolte sui piazzali scoperti, e della rete di smaltimento delle acque nere rinvenienti dai servizi igienici;
 - Tavola (Tav.n.6) delle reti di raccolta del percolato, delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento delle acque piovane e delle acque nere;
 - Revisione della tavola (Tav.n.5 rev.4 del 26/01/2016) relativa ai particolari costruttivi con particolare riferimento agli impianti di trattamento e dispersione sul suolo delle acque;
 - Relazione integrativa di verifica della stabilità del fronte di cava con riferimento ai progettati corpi di
- che con lettera dello 03/03/2016, prot. n. 11729, la Conferenza dei Servizi è stata convocata, a prosecuzione dei lavori, per il giorno 24/03/2016;
- che nel corso della riunione della Conferenza, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 17385 del 31/03/2016, è scaturito quanto di seguito:

« ... omissis ...

... constatata la presenza di:

- *SALENTO RICICLO S.r.l.: Sig. Roberto Marra; Ing. Salvatore Mazzotta, progettista;*
- *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;*
- *ASL LECCE Area Nord - Servizio Igiene e Sanità Pubblica: Dott.ssa Teresa Alemanno;*
- *PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Salvatore Francioso, Ing. Mario Manna;*

- *COMUNE DI GALATINA: Dott.ssa Roberta Forte, Vicesindaco; Luigi Rizzo, funzionario Servizio Ambiente;*
- *Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto: Arch. Pietro Copani;*

e la assenza di:

- *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;*
- *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;*
- *Autorità di Bacino della Puglia;*
- *REGIONE PUGLIA - Servizio Controllo e Gestione del P.R.A.E.*
- *OGA-ATO Provincia di Lecce;*
- *ASL LECCE Area Nord - Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;*
- *COMUNE DI GALATONE;*
- *COMUNE DI ARADEO;*
- *COMUNE DI SECLÌ;*
- *COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;*

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si riassumono gli argomenti affrontati nel corso della precedente seduta del 19 gennaio u.s., all'esito della quale è stato chiesto alla società proponente di produrre elaborati tecnici integrativi. In particolare, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha prescritto la redazione della seguente documentazione: planimetria riportante le distanze dai centri abitati più vicini; elaborato comprovante la conformità dell'impianto di progetto alle BAT del settore; allegato attestante il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 26/2011 in materia di acque reflue dei servizi igienici. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro di ASL, ha richiesto la specificazione di numero di addetti impiegati in ciascuna fase di lavorazione, ubicazione dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori, percorsi interni dei veicoli in arrivo e in uscita dall'impianto, prescrivendo altresì la realizzazione di una piazzola di sosta con servizi a disposizione degli autisti. ARPA Puglia dettò prescrizioni in tema di monitoraggio delle acque sotterranee. A riscontro delle suddette richieste della Conferenza il proponente ha provveduto alla redazione dei seguenti elaborati, recanti date del febbraio 2016:

- *- Tav. 1 ri – Relazioni integrative richieste dalla C.d.S. del 19/01/2016;*
 - *- Tav. 5 – Particolari costruttivi;*
 - *- Tav. 6 – Planimetria generale regimentazione acque piovane e acque nere;*
 - *- Tav. 7 – Stralcio aerofotogrammetrico con indicazione delle distanze dai centri abitati;*
 - *- Tav. 8 – Percorsi degli automezzi e individuazione dei servizi igienici per gli addetti e per i trasportatori.*
- presentati agli enti con nota di trasmissione del 16/02/2016.*

Il dott. Piccinno provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate da alcuni dei convocati, non intervenuti alla riunione:

- *Nota 18/03/2016, protocollo n. 3653, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce conferma quanto già riferito con precedente nota n. 595 del 19/01/2016, che il progetto è, ai soli fini antincendio, conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti.*
- *Comunicazione 17/01/2016, protocollo n. 3649, con cui la quale l'Autorità di Bacino della Puglia ha posto all'attenzione della Conferenza che «esaminata la documentazione integrativa prodotta a seguito della Conferenza di Servizi del 19/01/2016 e rilevato che la stessa non apporta modifiche in termini di occupazione delle aree di progetto, si rappresenta che, a tutt'oggi i siti su cui è prevista la realizzazione della variante dell'impianto in questione non sono interessati da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30/11/2005 e aggiornato al 22/12/2015»;*
- *Nota 24/03/2016, protocollo n. 3829, con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha comunicato di essere impossibilitato ad esprimere il parere di competenza, non avendo la società proponente trasmesso copia del progetto.*
- *Comunicazione 23/03/2016, protocollo n. 1073, con cui il Comune di Seclì ha espresso «parere favorevole all'intervento condizionato tuttavia ai nulla osta degli Enti preposti: Arpa, Asl, Regione Puglia (Servizio*

controllo e gestione del P.R.A.E.), Provincia di Lecce».

- *Nota 24/03/2016, protocollo n. 51988, con cui il Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro ASL LECCE ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto.*

I presenti passano ad esaminare i nuovi elaborati tecnici.

Il rappresentante di ARPA Puglia evidenzia che il proprio Centro Regionale ARIA ha formalizzato richiesta di chiarimenti/integrazioni. Tale richiesta è stata portata all'attenzione della Provincia con nota n. 13805 dello 02/03/2016. Al momento si resta in attesa dei riscontri a detta richiesta, che consentano la formulazione del parere conclusivo per quanto di competenza dell'Agenzia.

La referente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL, pur ritenendo esaustive le integrazioni prodotte, si riserva di esprimersi in via definitiva, dopo aver preso visione del parere che sarà espresso dal Centro Regionale Aria.

I rappresentanti del Comune esprimono preoccupazione per l'impatto odorigeno dell'impianto, in considerazione tessuto insediativo che caratterizza l'area vasta nella quale è integrato il sito di progetto, con presenza di civili abitazioni, attività di ristorazione, agriturismo, ecc.. Gli stessi depositano agli atti della Conferenza un documento di osservazioni al progetto indirizzato al Comune di Galatina, recante la data del 18/03/2016, a firma dell'architetto Antonio Zuccalà.

Il delegato del MIBACT conferma il parere favorevole che la Soprintendenza per i Beni Archeologici - Taranto ha già indirizzato al proprio Segretariato Regionale. Lo stesso da altresì atto che la documentazione fotografica richiesta è stata prodotta, senza tuttavia che nello studio d'impatto ambientale sia stato preso in considerazione l'effetto della realizzazione e del funzionamento dell'impianto sui beni culturali presenti. Le negative ricadute di carattere odorigeno saranno risentite da due beni paesaggistici, rappresentati da un bosco e da un corso d'acqua superficiale. La valutazione della Soprintendenza è pertanto, allo stato, negativa, per quanto suscettibile di essere rivista alla luce di ulteriori elementi che la società riterrà di produrre.

Per quanto riguarda i riscontri ai chiarimenti richiesti dagli uffici provinciali, si rileva l'assenza della scheda tecnica riguardante il modulo prefabbricato per il trattamento delle acque meteoriche, cui si rinvia nella relazione tecnica integrativa. Oltre a ciò si osserva che non viene documentato che tale impianto è in grado di garantire il rispetto dei limiti della Tab. IV anche per le acque meteoriche di prima pioggia.

Riguardo al dimensionamento dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche, i calcoli riguardanti lo scrubber a umido, integrati da ultimo, unitamente ai calcoli di dimensionamento del biofiltro presentati nella proposta progettuale iniziale, risultano sufficienti a descrivere l'efficienza della filtrazione nell'impianto complessivo.

Gli intervenuti convengono sulla inderogabilità che il proponente effettui una dettagliata ricognizione del territorio, al fine di censire, nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'impianto, numero e utilizzo/destinazione delle strutture edilizie esistenti.

Il Presidente della Conferenza, anche al fine di garantire il rispetto della tempistica procedurale, assegna al Proponente un periodo utile di venti giorni, a decorrere dalla data di notifica del presente verbale, per la consegna degli elaborati tecnici richiesti, precisando che i termini del procedimento s'intendono sospesi sino all'acquisizione della documentazione.

... omissis ...»;

- che in allegato a nota del 20/04/2016, assunta in atti al protocollo n.21947 del 26/04/2016, SALENTO RICICLO, facendo seguito ai rilievi/osservazioni e alle richieste formulate nel corso della Conferenza del 24/03/2016, ha inoltrato ai convocati alla Conferenza la sottoelencata documentazione:
 - 1) Integrazioni alla soluzione progettuale;
 - 2) Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato e conformato alle prescrizioni ARPA Puglia;
 - 3) Tavole 9, 9a, 10, 11, Osia (rev. 3/2016);
 - 4) Scheda tecnica rilasciata dal produttore dell'impianto di trattamento acque di prima e seconda pioggia e della fossa Imhof;
- che il Servizio Ambiente ha provveduto, con nota di convocazione dello 02/05/2016 (prot. n. 23264) a fissare per il giorno 07/06/2016 una nuova seduta della Conferenza dei Servizi;

- che nel corso della riunione della Conferenza, come da verbale inviato agli interessati con nota prot. n. 31219 dello 09/06/2016, è scaturito quanto di seguito:

« ... omissis ...

Alle ore 10,30, presenti:

- SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta, progettista;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile del procedimento;
- COMUNE DI GALATINA: Dott.ssa Roberta Forte, Vicesindaco;

e assenti:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- REGIONE PUGLIA - Servizio Controllo e Gestione del P.R.A.E.
- OGA-ATO Provincia di Lecce;
- ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.
- ASL LECCE AREA NORD S.P.E.S.A.L.;
- COMUNE DI GALATONE;
- COMUNE DI ARADEO;
- COMUNE DI SECLÌ;
- COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;

la seduta è aperta.

Preliminarmente si riassumono gli argomenti affrontati nel corso della precedente seduta del 24 marzo u.s., all'esito della quale è stato chiesto alla società proponente di produrre elaborati tecnici integrativi.

Gli intervenuti danno atto che il Proponente, con nota del 20/04/2016, ha provveduto alla presentazione della sottoelencata documentazione integrativa:

- Tav. 9 – Stralcio PPTR beni architettonici con indicazione delle distanze da ulteriori contesti paesaggistici componenti culturali ed insediative;
- Tav. 9a - Stralcio PPTR beni architettonici con indicazione delle distanze da ulteriori contesti paesaggistici boschi;
- Tav. 10 – Pianta e sezione copertura biofiltro;
- Tav. 11 – Individuazione degli immobili nel buffer di 500 metri;
- Tav. Osia – Allegato 2 al S.I.A. – Studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera (aprile 2016);
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Scheda tecnica rilasciata dal produttore dell'impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia e della fossa Imhoff.

In data successiva è pervenuta, tramite PEC acquisita agli atti della Provincia il 31/05/2016, relazione tecnica integrativa, datata 23/05/2016, recante chiarimenti sui sistemi adottati per abbattere le emissioni odorigene, per eliminare le implicazioni sanitarie legate a sversamenti di percolato dagli automezzi di trasporto della FORSU.

Il presidente cede la parola ai referenti del Proponente al fine di illustrare le risultanze delle indagini ed analisi suppletive a carattere territoriale e ambientale svolte, nonché le modifiche tecniche introdotte, descritte negli elaborati tecnici sopra richiamati.

Sull'argomento relaziona il progettista, ing. Mazzotta, che si sofferma sugli aspetti connessi alle emissioni odorigene. Queste, sulla scorta delle valutazioni previsionali effettuate e con riferimento alla presenza e distribuzione dei ricettori sensibili censiti, risulterebbero inferiori ai limiti di legge. Al fine di ridurre ulteriormente i valori delle emissioni odorigene dal biofiltro al di sotto della soglia di percettibilità umana, considerata cautelativamente di 1 U.O., si è ritenuto utile confinare il biofiltro, con il conseguente

innalzamento dei punti di emissione da 8 a 15 metri circa. Tale confinamento determinerà un effetto benefico sulla dispersione in aria degli effluenti, che avverrà tramite otto camini in grado di assicurare un apprezzabile incremento delle velocità in uscita.

Con riferimento a precedente richiesta della Conferenza di procedere a «attività di ricognizione del territorio, al fine di censire, nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'impianto, numero e utilizzo/destinazione delle strutture edilizie esistenti», l'elaborato prodotto dal proponente non è da ritenersi pienamente soddisfacente. I rappresentanti della Provincia rilevano che nulla è riferito sulla destinazione d'uso degli immobili censiti, e che l'area buffer (500 m) risulta computata non dal perimetro dell'area d'impianto (intesa come area occupata dal complesso degli edifici e delle attrezzature occorrenti per i processi di trattamento dei rifiuti), bensì dal biofiltro.

Il Presidente della Conferenza provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate da alcuni dei convocati, non intervenuti alla riunione:

- Comunicazione 26/05/2016, protocollo n. 7086, con cui la quale l'Autorità di Bacino della Puglia «esaminata la documentazione integrativa complessivamente prodotta a seguito delle Conferenze di Servizi del 19/01/2016 e del 24/03/2016 rilevato, ancora una volta, che la stessa non apporta modifiche in termini di occupazione delle aree di progetto, si rappresenta che, a tutt'oggi, i siti su cui è prevista la realizzazione della variante dell'impianto in questione non sono interessati da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30/11/2005 e aggiornato al 19/01/2016»;*
- Nota 07/06/2016, protocollo n. 7500, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce conferma quanto già riferito con precedente nota n. 587 del 19/01/2016, che il progetto è, ai soli fini antincendio, conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti.*
- Nota 07/06/2016, protocollo n. 8500, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto « ... giusta delega del Segretariato Regionale MiBACT per la Puglia di cui alla nota prot. 3736 del 24/03/2016, già trasmessa anche a codesto Settore, esprime le valutazioni di competenza del MiBACT nell'ambito della procedura in oggetto in senso favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, fatte salve le valutazioni degli altri Enti competenti in materia ambientale e alle seguenti specifiche condizioni:*
 - 1) sia garantito, per tutta l'estensione dei beni culturali individuati nelle tavole 9 e 9a della documentazione tecnica integrativa, il mancato superamento della "soglia di percettibilità umana di 1 UO" delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto proposto, così come dichiarato dalla ditta proponente e riportato in premessa;*
 - 2) la copertura del biofiltro sia realizzata di colore beige e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto, con finitura esterna di materiale non plastico;*
 - 3) le opere di mitigazione dell'impianto non comprendano alberature con disposizione a filare lungo il perimetro dell'impianto, bensì alberature autoctone, di adeguata altezza, piantumate con disposizione boscosa».*

Il rappresentante di ARPA Puglia – DAP Lecce si riserva di fornire per iscritto il parere conclusivo per quanto di competenza dell'Agenzia, previa acquisizione delle valutazioni del proprio Centro Regionale Aria.

I rappresentanti del Comune esprimono avviso, alla luce dei risultati della simulazione modellistica di diffusione, che la preoccupazione manifestata per l'impatto odorigeno dell'impianto è in linea di massima da ritenersi ridimensionata, ferme restando le valutazioni di ARPA.

Da parte della Provincia si rileva che è fondamentale acquisire i pareri, oltre che di ARPA PUGLIA, di ASL LECCE S.I.S.P. e di REGIONE PUGLIA - Servizio Controllo e Gestione del P.R.A.E..

La Conferenza sospende i lavori alle ore 12,30. Degli stessi è redatto il presente verbale che, integrato da un documento di osservazioni al progetto (a firma di Antonio Zuccalà), indirizzato al Comune di Galatina, e da questi depositato agli atti della Conferenza nella seduta del 24/03/2016, sarà trasmesso ai convocati alla Conferenza.

Tale integrazione del verbale ha valore di comunicazione al Proponente delle osservazioni, ex art.24, c.3, del D.Lgs.152/06, pervenute.

... omissis ...»;

- che in data 13/06/2016 è stata acquisita (prot. n.31643), richiesta di chiarimenti/integrazioni sullo studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera (datato aprile 2016), formulata da ARPA Puglia - DAP Lecce e Centro Regionale Aria, con nota n. 35590 del 10/06/2016;
- che con nota del 22/06/2016, acquisita al protocollo provinciale il 30/06/2016, al n. 35615, SALENTO RICICLO ha inoltrato alla Agenzia e alla Provincia, in risposta alla sopra citata nota ARPA Puglia, la sottoelencata documentazione:
 - 1) Relazione tecnica integrativa;
 - 2) Tav. 3bis – Copertura del biofiltro – sistema di convogliamento aria trattata al camino;
 - 3) Piano di monitoraggio ambientale (Rev. 4/2016 del 20/06/2016);
 - 4) Studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera (Rev. del 30/06/2016);
- con nota prot. n. 8262 dello 01/07/2016, acquisita al prot. n.37440 dello 07/07/2016, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha concesso il proprio nullaosta « ... per la realizzazione di un impianto per la produzione di compost e digestione anaerobica con produzione di energia in località "Bruciate" del Comune di Galatina ricadente sia nella porzione dell'area di cava che nell'area di pertinenza » previa presentazione di progetto per la realizzazione di:
 - 5) bagni, spogliatoi e uffici nell'area di cava;
 - 6) entrata separata nella cava dall'impianto in questione, così come indicato in progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 7693 del 17-06-2016;
 - 7) relazione annuale sulla stabilità dei fronti considerando anche i carichi fisici e mobili che possano interessare il ciglio della scarpata adiacente all'impianto in questione;
- che con nota di convocazione del 26/07/2016 (prot. n. 40480) il Servizio Ambiente ha fissato per il giorno 14/09/2016 una nuova seduta della Conferenza dei Servizi, con all'O.d.G. la valutazione della documentazione integrativa pervenuta in data 30/06/2016, che il proponente ha predisposto in riscontro alla richiesta di chiarimenti/integrazioni del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia, e il nulla osta, condizionato, al progetto rilasciato dal Servizio Attività Estrattive di Regione Puglia;
- che nel corso della riunione della Conferenza, come da verbale inviato agli interessati con nota prot. n. 48452 del 19/09/2016, è scaturito quanto di seguito:

« ... *omissis* ...

..... *presenti*:

- SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta, progettista;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però; Dott.ssa Barbara D'Argento;
- ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.; Dott.ssa Teresa Alemanno;
- COMUNE DI GALATINA: Arch. Nicola Miglietta, Responsabile del Servizio Urbanistica;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile del procedimento; Dott. Salvatore Francioso; Ing. Mario Manna; e assenti:
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
 - ASL LECCE AREA NORD S.P.E.S.A.L.;
 - COMUNE DI GALATONE;
 - COMUNE DI ARADEO;
 - COMUNE DI SECLÌ;
 - COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;

la seduta è aperta.

Preliminarmente si riassumono gli argomenti affrontati nel corso della precedente seduta del 7 giugno u.s., nel corso della quale il rappresentante di ARPA Puglia – DAP Lecce si riservò di fornire il parere conclusivo per quanto di competenza dell'Agenzia, previa acquisizione delle valutazioni del proprio Centro Regionale Aria. Da parte della Provincia si rilevò la necessità di acquisire i pareri, oltre che di ARPA PUGLIA, di ASL LECCE S.I.S.P. e di REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive.

Si comunica ai presenti che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per la Puglia, con nota 29/07/2016 (prot. n.9445) ha fatto sapere, con riferimento alla Conferenza odierna, che il parere definitivo verrà reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, sede di Lecce.

Sempre con riferimento alla convocazione odierna, l'Autorità di Bacino della Puglia ha confermato, con lettera n.11149 del 30/08/2016, il parere già espresso con propria nota prot. n. 7086 del 26/05/2016.

Successivamente gli intervenuti vengono informati dei pareri pervenuti successivamente all'ultima seduta della Conferenza. Si tratta in particolare delle seguenti comunicazioni, delle quali viene data lettura:

- Comunicazione 23/06/2016, protocollo n. 7040, con cui la quale il Comune di Aradeo « ritiene di esprimere, in linea di massima, parere favorevole al progetto presentato dalla società Salento Riciclo s.r.l., a condizione che gli enti preposti alla verifica e controllo della qualità ambientale (ARPA, ASL, Regione Puglia - Servizio controllo e gestione del P.R.A.E., Provincia di Lecce, salvo altri), diano il proprio nulla osta all'intervento di che trattasi. Infine, si evidenzia come il presente parere è vincolato pedissequamente alla verifica e al rispetto, da parte dell'intervento in argomento, della vincolistica imposta dal vigente P.R.G.R.U., soprattutto per quanto concerne le distanze minime da mantenere per i "centri e nuclei abitati", visto e considerato la presenza, in contrada "Spina" del Comune di Aradeo, di diverse abitazioni a carattere agricolo – residenziale »;*
- Comunicazione 01/07/2016, protocollo n. 8262, con cui la quale il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia « concede il Nulla Osta, per la realizzazione di un impianto per la produzione di compost e digestione anaerobica con produzione di energia in località Bruciate del Comune di Galatina ricadente sia nella porzione dell'area di cava che nell'area di pertinenza, a condizione che la Ditta titolare dell'attività estrattiva presenti apposito progetto per la realizzazione di: 1) bagni, spogliatoi e uffici nell'area di cava; 2) una entrata separata nella cava dall'impianto in questione, così come indicato*
- n progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 7693 del 17/06/2016; 3) deve presentare annualmente una relazione sulla stabilità dei fronti considerando anche i carichi fisici e mobili che possano interessare il ciglio della scarpata adiacente all'impianto in questione. La Ditta, una volta autorizzato l'impianto, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare apposita istanza di stralcio sia dell'area di pertinenza che di cessazione della porzione ricadente nel piano di coltivazione autorizzato, il calcolo delle superfici e dei volumi non più interessati dalla coltivazione, affinché questo Ufficio adotti i provvedimenti di propria competenza».*

Il referente di ARPA PUGLIA – DAP, ing. Però, interviene dando lettura del parere espresso dal proprio Centro Regionale Aria. Il documento, che per opportuna informazione degli enti non presenti alla seduta odierna, sarà allegato al verbale, comprende sia raccomandazioni, sia richieste di chiarimenti/integrazioni. In particolare viene posta all'attenzione del proponente che « in considerazione dell'area di ricaduta ottenuta nel nuovo studio, si osserva che ci sono ulteriori possibili recettori interessati dall'area di massima ricaduta (ad esempio il complesso di abitazioni nei pressi del punto di coordinate 254677,04 E, 4449106,28 N). Pertanto si chiede di individuare i nuovi recettori e di integrarli nelle valutazioni inerenti l'analisi effettuata».

Per quel che concerne il Piano di Monitoraggio Ambientale, il medesimo ing. Però chiede che il monitoraggio acustico sia effettuato con cadenza annuale, mentre il monitoraggio delle sostanze odorigene sia effettuato trimestralmente nel primo anno e semestralmente a partire dal secondo anno di esercizio.

Il rappresentante del Comune di Galatina, arch. Miglietta, riferisce che l'area interessata dall'impianto, sulla scorta di precedenti comunicazioni degli uffici tecnici del Comune, sarebbe urbanisticamente tipizzata in parte come zona D5, attività estrattive, e in parte come zona E3, agricola normale. Ove tale condizione trovasse conferma, si renderà necessario avviare l'iter per la variante urbanistica, ad iniziare da una deliberazione con cui il Consiglio comunale si esprima positivamente sulla localizzazione dell'impianto di progetto. Gli uffici provinciali, dal canto loro, assumono l'impegno a compiere un approfondimento sulla corretta qualificazione, di case isolate e di case sparse, delle abitazioni presenti entro il raggio di 300 metri dal sito d'impianto. Tale approfondimento è essenziale ai fini di una verifica di coerenza del progetto con i requisiti di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Ai fini della tutela della

popolazione, detto Piano fissa in almeno metri 300 e metri 2000 la distanza richiesta tra impianti di compostaggio e, nell'ordine, case sparse e centri abitati (criterio escludente).

I referenti della Provincia rammentano che il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, pareri, nullaosta e quant'altro in materia ambientale e paesaggistica. Per il caso di specie esso dovrà includere i provvedimenti autorizzatori previsti dalla pianificazione paesaggistica vigente (PPTR), che una volta rilasciata dal competente Comune di Galatina sarà acquisita per via endoprocedimentale.

Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle questione urbanistica si sospendono i lavori in attesa di ottenere ulteriori elementi sia da parte del Comune che da parte della società proponente.

La Conferenza sospende i lavori alle ore 12,30 per tornare a riunirsi all'esito degli approfondimenti riguardanti gli aspetti urbanistici che il Comune avrà cura di compiere.

Il presente verbale, integrato dal parere del Centro Regionale Aria di ARPA PUGLIA, sarà trasmesso agli enti convocati.

... omissis ...»;

- che in allegato a nota di trasmissione 20/09/2016, registrata al protocollo con il n. 49967 del 23/09/2016, SALENTO RICICLO, facendo seguito alle osservazioni manifestate da ARPA Puglia in occasione della Conferenza del 14/09/2016, ha prodotto documentazione integrativa di recepimento delle richieste del Centro Regionale Aria;
- che il Servizio Ambiente, onde procedere ad esame congiunto della suddetta documentazione integrativa depositata dal proponente, con nota di convocazione di data 05/10/2016 (prot. n. 53325) ha fissato per il giorno 25/10/2016 una ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi;
- che nel corso della riunione della Conferenza, è scaturito quanto di seguito:

« ... omissis ...

Alle ore 10,30, presenti:

- SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta, progettista; Sig. Roberto Marra;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però; Dott.ssa Barbara D'Argento;
- ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.; Dott.ssa Teresa Alemanno;
- COMUNE DI GALATINA: Arch. Nicola Miglietta, Responsabile del Servizio Urbanistica; P.A. Luigi Rizzo, Responsabile del Servizio Ambiente;
- COMUNE DI GALATONE: Ass. Chirivi; Michele Caputo Resp. Servizio Ambiente;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile del procedimento; Dott. Salvatore Francioso; Ing. Mario Manna;

e assenti:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
- ASL LECCE AREA NORD S.P.E.S.A.L.;
- COMUNE DI ARADEO;
- COMUNE DI SECLÌ;
- COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;

la seduta è aperta.

E' ammesso ad assistere alla riunione un rappresentante dell'associazione "Italia Nostra - Sezione Sud Salento", che ne aveva fatta formale richiesta.

Al fine di riassumere le fasi recenti dell'iter procedimentale si dà lettura del Verbale della Conferenza risalente al 14/9/2016 e, in seguito, dei pareri o comunicazioni di enti/amministrazioni pervenuti in data successiva a detta seduta.

La società proponente ha predisposto, facendo seguito alle richieste e osservazioni formulate dagli intervenuti alla predetta riunione, elaborati tecnici integrativi, recapitati in data 20/09/2016.

Gli uffici provinciali, avendo assunto l'impegno di procedere a un approfondimento sulla corretta qualificazione, di case isolate e di case sparse, delle abitazioni presenti entro il raggio di 300 metri dal

sito d'impianto, approfondimento essenziale ai fini di una verifica di coerenza del progetto con i requisiti di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, in data 27/09/2016 hanno formulato apposito quesito alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, la cui risposta è pervenuta in data 5/10/2016.

In data 5/10/2016 sono giunte all'indirizzo della Provincia osservazioni sul progetto prodotte dall'associazione ITALIA NOSTRA – Sezione Sud Salento, che l'ufficio competente ha provveduto, in adempimento delle disposizioni di cui all'art.12, c.3, della L.R. n.11/2001, a trasmettere al proponente.

In data 18/10/2016, il Dipartimento Provinciale di ARPA PUGLIA, facendo seguito all'integrazione presentata da Salento Riciclo relativamente allo "Studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera" ha trasmesso una ulteriore richiesta di chiarimenti/integrazione giunta dal proprio Centro Regionale Aria (CRA).

Con nota n.13766 del 24/10/2016 l'Autorità di Bacino della Regione Puglia ha comunicato che « ad oggi, non risulta agli atti di questa Autorità alcuna ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella già esaminata ai fini della Conferenza di Servizi del 14/09/2016. Tuttavia, qualora la documentazione integrativa depositata dalla Società dovesse riferirsi ai chiarimenti indicati nel verbale della CdS del 14/09/2016, trasmesso con la seconda nota richiamata in oggetto e acquisito agli atti con prot. n. 13244 del 13/10/2016, e qualora sia accertato da parte di codesto Ufficio della Provincia di Lecce che detti chiarimenti non comportano modifiche in termini di occupazione delle aree di progetto, questa Autorità ritiene di confermare ancora una volta il parere già espresso con propria nota prot. n. 7086 del 26/05/2016 e, già agli atti di codesto Ufficio. In caso contrario, la documentazione integrativa in questione dovrà essere inoltrata anche presso questa AdBP per le necessarie verifiche di interferenza con le aree a vincolo di cui al P.A.I. vigente».

I rappresentanti del Comune di Galatone, richiamano che nella propria nota n. 7444 del 24/03/2016 avevano evidenziato che «Dalla lettura della Relazione Tecnica in calce al Paragrafo 10, si è potuto rilevare che il compost non rispondente alle specifiche di cui al D.Lgs. 75/2010 sarà smaltito, ove possibile, nella adiacente discarica per rifiuti speciali, di previsione sulla stessa area della Salento Riciclo S.r.l., di cui l'iter autorizzativo è in itinere. A tal proposito si ritiene indispensabile che la Conferenza approfondisca l'argomento per meglio comprendere il più complesso ciclo del compost, anche per quella porzione non rispondente ai livelli di accettabilità e quindi da inviare a discarica. Di conseguenza in sede di valutazione di impatto ambientale, si ritiene necessario chiarire lo stato autorizzativo della discarica per rifiuti speciali adiacente al progettato impianto, per come indica il progettista, il cui iter "è in itinere"».

Con riferimento alle preoccupazioni manifestate del Comune di Galatone, la società ha già provveduto alla rettifica di tale asserzione con nota di chiarimenti, con la quale si asserisce che il rifiuto non recuperabile sarà avviato a smaltimento presso altri impianti regolarmente autorizzati.

Successivamente viene data lettura del riscontro di Regione Puglia alla richiesta di chiarimenti su requisiti localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani formulata dagli uffici provinciali in data 27/09/2016. In detta nota si sostiene che possano considerarsi case sparse gli edifici a destinazione abitativa che non rientrano nella definizione di centro abitato, posto che ai sensi del Codice della strada si definisce centro abitato «Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».

Alla luce dell'orientamento espresso dal soggetto competente per la redazione e l'aggiornamento della pianificazione regionale del settore, la presenza delle case sparse costituisce per il caso di specie fattore "escludente", non prevedendosi nel PRGRU, Parte II, O2, par. 2.1.2, possibilità di deroga per casi diversi dai centri abitati.

In tema di requisiti localizzativi degli impianti di trattamento rifiuti, il dottor Calò consegna un parere legale (Apporto consultivo sulla interpretazione della disciplina regionale vigente in materia di autorizzazione di impianti di trattamento e recupero di rifiuti in relazione alla loro distanza da nuclei abitati o da case sparse), di data 24/10/2016. In detto documento si evidenzia che le prescrizioni e le limitazioni da applicare nel caso di specie sono quelle relative ad impianti di rifiuti speciali, e non già quelle relative ad impianti di

rifiuti urbani, di riferimento esclusivamente nel caso di impianti pubblici.

La società proponente deposita, poi, un'ulteriore precisazione in forma scritta, che va a sommarsi alle integrazioni già prodotte in riferimento allo studio modellistico di diffusione delle sostanze odorigene, e un documento, di data 20/10/2016, di deduzioni alle osservazioni della Associazione "ITALIA NOSTRA – Sezione Sud Salento".

Nella riunione odierna la società tiene a precisare che, come dimostrato con lo studio previsionale, le ricadute di sostanze odorigene presso i punti sensibili presenti entro il raggio di 300 m sono nulle.

L'architetto Miglietta, riprendendo quanto già riferito circa la tipizzazione urbanistica del sito di progetto, conferma che esso è in parte tipizzato come D5 e in parte come E3. La zonizzazione D5 non è stata mai individuata graficamente nel PUG, ma di essa ne viene dato atto nella Deliberazione Consiglio Comunale n. 31/2007, nella quale la zona, prima tipizzata come E4 (attività estrattive dismesse), viene tipizzata nuovamente come D5. Le zone che già prima non erano comprese nell'autorizzazione di coltivazione cava rilasciata dall'Ufficio Minerario attualmente sono classificate come E3 (agricola normale); di conseguenza per le zone tipizzate come E3 (cioè diverse dalle particelle 129, 147, 252, 253, 254 e 255 del Foglio 63, di cui alla D.D. n. 62/2011) occorrerà operare una variante urbanistica strutturale, mentre per le particelle ricadenti in zona D5 occorrerà effettuare una variazione nelle NTA del PUG. L'architetto conferma, per il resto, quanto già dichiarato nella C. di S. del 19/01/2016 rimettendosi alle valutazioni tecniche di ARPA e ASL.

Alle ore 11:55 si allontana dall'assemblea la rappresentante di ARPA Puglia, dottoressa D'Argento.

A questo punto il Presidente, preso atto del parere reso dalla competente Sezione della Regione Puglia in merito alle distanze di rispetto dalle "case sparse", rilevato che i "criteri generali di localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti solidi urbani" si applicano, come indicato dal PGRSU al Punto 1 del Volume secondo, ai nuovi impianti, quale è quello in discussione, che intendono trattare rifiuti urbani, preannuncia la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione.

Il Proponente, a questo punto, si riserva di controdedurre su quanto prospettato e di valutare se rimodulare la proposta progettuale, limitatamente alla provenienza e tipologia dei rifiuti trattabili.

Il dottor Francioso rileva che un'eventuale rimodulazione delle tipologie di rifiuti dovrà necessariamente tenere conto delle esigenze di assicurare un corretto rapporto C/N per la funzionalità del processo di compostaggio.

L'ingegner De Giorgi preavvisa la presentazione di ulteriori osservazioni in forma scritta.

Il Presidente, preso atto delle posizioni emerse in data odierna, alle ore 13,15 chiude i lavori della Conferenza.

... omissis ...»;

- che il Servizio Ambiente ha provveduto alla notifica del suddetto verbale con nota di data 15/11/2016 (prot. n. 63761), con la specificazione che la stessa assumeva, nei riguardi di SALENTO RICICLO, valore di preavviso, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90, dell'esito negativo del procedimento;
- che in data 18/11/2016 è stata acquisita (prot. n. 64606) nota 17/11/2016 con cui SALENTO RICICLO «...contesta espressamente il passaggio del verbale della conferenza dei servizi in cui si afferma che il proponente si riservava di rimodulare la proposta progettuale limitatamente alla provenienza e tipologia dei rifiuti trattabili. Sull'argomento, si puntualizza che, nella fattispecie, il proponente si è limitato a dichiarare di voler controdedurre alle osservazioni mosse in sede di conferenza. Controdeduzioni poi immediatamente articolate e trasmesse in data 27/10/2016»;
- che con nota prot. n.75519 del 15/12/2016, in atti al prot. n.70500 del 19/12/2016, ARPA Puglia - DAP Lecce ha trasmesso il parere finale espresso dal proprio Centro Regionale Aria;
- che la società proponente a seguito del parere favorevole espresso da ARPA Puglia ed al fine di offrire un contributo collaborativo atto a superare le controversie che sono state oggetto di discussione nel corso della Conferenza dei Servizi del 25/10/2015, con lettera del 19/12/2016 (in atti al prot. n.70970 del 19/12/2016) ha comunicato la propria disponibilità a stralciare, dall'elenco dei codici CER inseriti nell'istanza di autorizzazione, le tipologie di rifiuti compostabili ricadenti nella categoria dei rifiuti urbani sottoposti a servizi pubblici di raccolta differenziata (20 01 XX), trasmettendo un elenco aggiornato dei codici CER da autorizzare al trattamento;

- che il Servizio Ambiente, preso atto della proposta di modifica dell'elenco dei rifiuti da autorizzare al trattamento, con nota di convocazione di data 25/01/2017 (prot. n. 3834) ha fissato per il giorno 14/02/2017 una nuova seduta della Conferenza dei Servizi;
- che nel corso della riunione della Conferenza, il cui verbale è stato notificato agli enti giusta nota n.8129 del 16/02/2017, è scaturito quanto di seguito:

« ... omissis ...

Alle ore 10,30, presenti:

- SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta, progettista; Sig. Roberto Marra;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
- ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.; Dott.ssa Teresa Alemanno;
- COMUNE DI GALATONE: Ass. Chirivi; Michele Caputo Resp. Servizio Ambiente;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile del procedimento; Ing. Mario Manna;

e assenti:

- COMUNE DI GALATINA;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
- ASL LECCE AREA NORD - S.P.E.S.A.L.;
- COMUNE DI ARADEO;
- COMUNE DI SECLÌ;
- COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;

la seduta è aperta.

Al fine di riassumere le fasi recenti dell'iter procedimentale si dà lettura del Verbale della Conferenza tenutasi il giorno 25/10/2016.

Nel corso della predetta seduta, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, la Conferenza aveva ritenuto lecito attribuire le abitazioni presenti entro il raggio di 300 metri dal sito d'impianto alla fattispecie delle case sparse, circostanza che, prescindendo da ogni valutazione di merito, costituiva fattore "escludente" ai sensi della Parte II, O2, par. 2.1.2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, senza possibilità di deroga. I presenti avevano ritenuto, pertanto, sussistere motivi ostativi al positivo esito del procedimento.

Nella replica a tale argomento il Proponente si era riservato di valutare la possibilità di una rimodulazione della proposta progettuale, limitatamente alla provenienza e tipologia dei rifiuti trattabili, finalizzando conseguentemente l'impianto al trattamento di soli rifiuti speciali.

Con nota di trasmissione del 19/12/2016 SALENTO RICICLO S.r.l. ha inviato alla Provincia un elenco aggiornato dei codici CER da autorizzare al trattamento e copia riveduta della Relazione Generale di progetto e dello Studio d'impatto ambientale. Detta iniziativa è stata assunta nell'intento di fornire un contributo al positivo esito del procedimento amministrativo la cui conclusione negativa era stata annunciata nel corso della riunione della Conferenza del giorno 25/11/2016.

Gli elaborati tecnici attinenti alla variante proposta sono stati inoltrati, in formato digitale, ai partecipanti alla Conferenza, al fine di acquisirne le valutazioni per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento riferisce sinteticamente che la variante proposta, a layout e potenzialità (27.000 t/anno; 75 t/giorno) invariati, riguarda i codici CER e le attività che danno origine ai rifiuti in ingresso all'impianto.

Alle variate attività di provenienza dei rifiuti si accompagna una modifica del bacino di utenza, che viene identificato in «area di riferimento individuata nella provincia di Lecce e le altre Province vicine della regione Puglia e non solo».

La Provincia pone l'accento sulla circostanza che l'inclusione, nell'elenco dei rifiuti ammissibili in impianto, di CER ricompresi nel raggruppamento dei rifiuti urbani, in particolare dei CER 200201 - Rifiuti biodegradabili

e 200302 - Rifiuti dei mercati, non consente di ricondurre il progetto a un impianto di rifiuti speciali, con l'ovvia conseguenza del permanere del fattore escludente connesso ai criteri di localizzazione.

Il delegato del proponente, dottor Calò, afferma di rinunciare alle tipologie di rifiuti in questione (CER 200201 - Rifiuti biodegradabili e 200302 - Rifiuti dei mercati), che saranno convenientemente sostituiti, ragguagliando sui criteri utilizzati.

Conseguentemente il Proponente dovrà aggiornare e/o integrare l'elenco dei CER trattabili e relative quantità, dando evidenza delle stime dei quantitativi intercettabili presso i diversi produttori.

Con riferimento alla coerenza del progetto con la pianificazione urbanistica del Comune di Galatina, il progettista ingegner Mazzotta esibisce un certificato di destinazione urbanistica (prot. n. 164/2016) rilasciato dal Comune di Galatina in data 14/10/2016, da cui si evince che il sito di progetto, catastalmente individuato al Foglio 63, particelle 129, 147, 156 (in parte), 146 (in parte), 250, 252, 253, 254 e 255, è interamente tipizzato come D5, diversamente da quanto rappresentato nella seduta del 25/10/2016 dal Responsabile del Servizio Urbanistica. Conseguentemente, come già emerso nel corso della precedente seduta, occorrerà che il Comune di Galatina proceda ad una variazione delle NTA del PUG.

Il referente di ARPA PUGLIA, ingegner Però, sulla scorta della documentazione complessiva presentata esprime valutazione tecnica positiva, per quanto di propria competenza, a condizione che:

- a pag. 50 del documento SIA venga stralciata la dicitura "produzione di energia elettrica";
- venga definito univocamente (pag. 78) che i pozzi sono uno a monte e due a valle come riportato a pag. 82 dello stesso documento;
- che siano stralciati i codici CER che fanno riferimento agli RSU;
- che venga rivista la procedura di monitoraggio riportata a pag. 87 del SIA riguardante la definizione del "punto zero", e dei prelievi semestrali. Gli stessi saranno a carico del titolare dell'impianto e ARPA PUGLIA sarà avvertita almeno 15 prima dell'effettuazione dei campionamenti e ove possibile presenzierà alle operazioni di campionamento;
- i campionamenti periodici a cura di ARPA PUGLIA saranno eseguiti con cadenza annuale;
- tutti gli oneri dei controlli, ordinari e straordinari, eseguiti da ARPA PUGLIA saranno a carico del gestore;
- venga univocamente definita, dalla competente Amministrazione, la compatibilità urbanistica dell'intervento proposto;
- dovrà essere prodotto il piano di monitoraggio acustico ambientale annuale riconducibile alla necessità di precludere eventuali alterazioni dei livelli sonori d'immissione che intervengono nell'ambiente a seguito dell'attività in discussione;
- qualora lo studio di impatto acustico dimostrasse un potenziale non rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare i livelli sonori di immissione acustica entro i limiti normativi;
- venga effettuata la valutazione d'impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'elenco regionale, nelle reali condizioni di funzionamento, appena l'impianto è attivo, tenendo conto quanto di seguito riportato. Si precisa, che in ambiente abitativo i valori di riferimento sono quelli di cui art. 4 del DPCM 14/11/1997. Pertanto, nella valutazione post operam se presenti fabbricati ovvero ricettori sensibili si farà riferimento all'articolo in parola, e non come specificato a margine di pag. 10 della relazione previsionale;
- siano attuate le indicazioni/prescrizioni impartite dal Centro Regionale (CRA) di ARPA PUGLIA nel proprio parere.

La rappresentante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL LECCE, dottoressa Alemanno, valutata la documentazione tecnica e in considerazione sia di quanto emerso nella riunione odierna circa la natura del progetto (attribuzione alla fattispecie degli impianti per rifiuti speciali), sia del parere reso da ARPA PUGLIA, esprime parere favorevole con riserva di dettare eventuali prescrizioni nel caso di inconvenienti igienico - sanitari.

I rappresentanti del Comune di Galatone ribadiscono il proprio parere contrario sul progetto, depositando un parer scritto che viene acquisito agli atti della Conferenza.

I presenti convengono sulla necessità che il Comune di Galatina renda esplicito il proprio parere tecnico sulla

localizzazione dell'impianto e sulla sua compatibilità con la pianificazione urbanistica di livello comunale, provvedendo, se necessario, agli adempimenti inerenti la variazione dello strumento urbanistico e/o delle NTA, di competenza del Consiglio Comunale.

Il Presidente, preso atto delle posizioni emerse in data odierna, alle ore 12,30 chiude i lavori della Conferenza, invitando il Proponente ad aggiornare gli elaborati di progetto. Degli stessi è redatto il presente verbale, che sarà trasmesso al proponente e agli enti convocati.

... omissis ...»;

- che la proponente SALENTO RICICLO ha recapitato, in allegato a nota di trasmissione dello 03/03/2017, registrata al protocollo n.12350 dello 07/03/2017, parere legale (recante data del 28/02/2017) relativo al procedimento, in ordine ai due profili emersi nell'ambito della Conferenza (trattamento dei rifiuti rientranti nel raggruppamento avente codice CER 200201 e 200302 e necessità per il Comune di Galatina di adottare apposita variante delle NTA del PUG nonostante l'acquisizione del certificato di compatibile destinazione urbanistica e mancata manifestazione di parere contrario sotto il profilo urbanistico), ritenendo così superate le questioni istruttorie;
- che la medesima società, con lettera acquisita lo 09/06/2017, prot. n.34130, ha diffidato la Provincia di Lecce a procedere senza indugio alla convocazione della Conferenza di Servizi al fine di concludere l'iter istruttorio avviato;
- che la proponente SALENTO RICICLO, ha indirizzato al Presidente della Regione Puglia istanza di data 20/07/2017 (acquisita al protocollo provinciale il 26/07/2017, con il n.44636), di attivazione del potere sostitutivo governativo ex art.29 della L.R. n.11/2201;
- che ancora SALENTO RICICLO, ha presentato in data 01/12/2017 al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Lecce ricorso (n. 1498/2017) per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo della Provincia di Lecce e in via sostitutiva della Regione Puglia di procedere alla conclusione del procedimento amministrativo relativo all'impianto di compostaggio;
- che con nota 26/01/2018 (prot. n. 5645) il Servizio Ambiente ha sollecitato il Comune di Galatina a dare riscontro in merito a quanto convenuto in sede di Conferenza di Servizi del 14/02/2017, in mancanza del quale non era possibile concludere il procedimento amministrativo;
- che il T.A.R. Lecce con sentenza dello 06/02/2018 (n. 437/2018 Reg. Prov. Coll.) ha respinto il summenzionato ricorso;
- che in riferimento alle motivazioni contenute nella sentenza T.A.R. Lecce n. 437/2018, SALENTO RICICLO ha trasmesso, unitamente a nota assunta al protocollo n. 18672 del 27/03/2018, i dati e la documentazione ritenuti necessari alla riattivazione e conclusione del procedimento, richiedendo la convocazione di nuova seduta della conferenza di servizi;
- che la medesima società, con missiva del 17/05/2018, acquisita il 18/05/2018, al prot. n. 29045, ha diffidato la Provincia di Lecce a procedere alla convocazione della Conferenza di Servizi per la conclusione del procedimento;
- che con nota n. 30778 del 28/05/2018 il Servizio Ambiente ha fatto rilevare a SALENTO RICICLO che alla data erano prive di riscontro le prescrizioni formulate dalla Conferenza nel corso della seduta del 14/02/2017 (di aggiornamento e integrazione dell'elenco dei CER trattabili e relative quantità, dando evidenza delle stime dei quantitativi intercettabili presso i diversi produttori e di revisione integrale degli elaborati di progetto, alla luce dei rilievi mossi da ARPA Puglia) e che la convocazione della Conferenza restava subordinata alla produzione dell'integrazione documentale occorrente ai fini dell'istruttoria tecnica strumentale alla conclusione del procedimento;
- che con nota dello 04/06/2018, acquisita al protocollo provinciale lo 05/06/2018, al n. 32286, SALENTO RICICLO ha trasmesso, in formato sia cartaceo che digitale, la seguente documentazione:
 - 1) Studio di Impatto Ambientale, Relazione tecnica e Studio previsionale di impatto acustico, adeguati ai rilievi mossi in sede di CdS del 14/02/2017;
 - 2) Elenco dei codici CER trattabili in impianto;
 - 3) Lettera di disponibilità dei produttori a conferire presso l'impianto di progetto;
- che il Servizio Ambiente, esaminata la suddetta trasmissione, con nota 19/06/2018 (prot. n.34824), ha

comunicato al proponente che l'elenco dei CER da autorizzare fornito era privo delle rispettive quantità e di una stima dei quantitativi intercettabili presso i diversi produttori e che lo Studio di impatto ambientale e la Relazione tecnica recavano la data del 28/02/2017, richiedendo, per il prosieguo del procedimento, il compiuto riscontro delle prescrizioni della Conferenza nella seduta del 14/02/2017;

- che in replica alla comunicazione immediatamente sopra citata SALENTO RICICLO ha depositato in data 27/06/2008 (prot. n. 36566) ulteriori elaborati;
- che a seguito della acquisizione della ulteriore documentazione il Servizio Ambiente ha indetto, giusta convocazione protocollo n. 45627 dello 05/09/2018, per il giorno 02/10/2018 una ulteriore riunione della Conferenza dei servizi;
- che nel corso della seduta 02/10/2018 della Conferenza, come risulta dal verbale notificato ai convocati con lettera prot. n. 50400 dello 02/10/2018, si è dibattuto quanto di seguito:

« ... omissis ...

... presenti:

- SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta, progettista; Sig. Roberto Marra;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
- COMUNE DI GALATINA: Arch. Nicola Miglietta, dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile del procedimento;

e assenti:

- ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L.;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
- REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
- COMUNE DI ARADEO;
- COMUNE DI GALATONE;
- COMUNE DI SECLÌ;
- COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;

la seduta è aperta.

Al fine di riassumere le fasi recenti dell'iter procedimentale si dà lettura del Verbale della Conferenza tenutasi il giorno 14/02/2017.

A riscontro dalle richieste formulate nel corso della suddetta riunione, la società proponente ha trasmesso, in allegato a nota acquisita in atti il 27/06/2018 (al protocollo n. 36566), integrazioni documentali, comprensive di estratti dal piano regionale rifiuti speciali e da ISPRA al fine di far riscontrare i quantitativi delle macro categorie dei codici CER che si intende reperire, un elenco codice CER aggiornato e definitivo relativamente ai rifiuti in ingresso all'impianto, copia degli elaborati progettuali in formato digitale revisionati in funzione delle richieste di integrazione e delle prescrizioni degli enti.

Il dott. Piccinno provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate da alcuni dei convocati, non intervenuti alla riunione:

- Nota 27/09/2018, protocollo n. 18060, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce conferma la validità di quanto già riferito con precedente nota n. 587 del 19/01/2016;
- Nota 01/10/2018, protocollo n. 24098, con cui il Comune di Galatone – Servizi Tecnici ha espresso parere sfavorevole al progetto;
- Nota 01/10/2018, protocollo n. 38438, con cui il Sindaco del Comune di Galatina dopo aver delegato il Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana, architetto Miglietta, alla partecipazione alla Conferenza, rappresenta che, configurandosi l'ipotesi di intervento in variante alle previsioni del P.U.G. vigente, la materia risulta di competenza dell'organo consiliare. La discussione sull'argomento sarà oggetto di una prossima seduta del Consiglio Comunale.

Il delegato del Comune di Galatina, dopo alcune puntualizzazioni tecniche sulla natura della variante occorrente, chiede un aggiornamento della seduta della Conferenza, sino alla formalizzazione della

deliberazioni del Consiglio comunale, la cui convocazione, in esito a contatti telefonici con il Presidente dello stesso, è già preventivata per il giorno 16 ottobre prossimo.

La Società proponente, anche per l'indeterminatezza dei tempi legati alla richiesta di differimento, chiede che i lavori siano conclusi in data odierna, allo stato degli atti.

Il Presidente della Conferenza, preso atto della richiesta del Sindaco di Galatina e delle posizioni emerse, sospende i lavori, convocando una nuova seduta per le ore 10 del giorno 23/10/2018, nel corso della quale saranno assunte le determinazioni conclusive sul progetto.

Il presente verbale, integrato dalle note dei Comuni di Galatone e di Galatina, sarà trasmesso ai convocati alla Conferenza.

... omissis ...»;

- che nel corso della seduta del 23/10/2018 la Conferenza ha dibattuto su quanto di seguito:

« ... omissis ...

Alle ore 11,00 presenti:

- SALENTO RICICLO S.r.l.: dott. Giuseppe Calò (rappresentante delegato), Roberto Marra, ing. Salvatore Mazzotta (progettista);
- COMUNE DI GALATINA: dott. Marcello Pasquale Amante (Sindaco), arch. Nicola Miglietta (Dirigente del Settore Territorio e Qualità Urbana);
- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale: ing. Ettore Però;

e assenti:

- COMUNE DI GALATONE;
- COMUNE DI ARADEO;
- COMUNE DI SECLÌ;
- REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
- AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
- ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.;
- ASL LECCE AREA NORD S.P.E.S.A.L.;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO;
- COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;

la seduta è aperta.

Dopo una sintesi di quanto dibattuto nel corso della precedente riunione del giorno 02/10/2016, il Presidente provvede alla lettura di:

- nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n.11612 del 17/10/2018, in cui si richiama il parere già rilasciato con nota prot. n. 7086 del 26/05/2016, poi ribadito con nota prot.n. 8504 del 20/06/2016;
- nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 19896 del 22/10/2018, con cui viene confermato il parere già comunicato con nota prot.587 del 19/01/2016, a meno di intervenute modifiche o varianti al progetto;
- Delibera n. 48/2018 del Consiglio Comunale di Galatina, avente a oggetto «Procedura di V.I.A. concernente la variante al progetto di costruzione di un impianto per la produzione di "compost" in località "Le Bruciate" del Comune di Galatina. Proponente società SALENTO RICICLO SRL. Variante urbanistica. Determinazioni».

Con il suddetto provvedimento, il Consiglio Comunale, sia in considerazione della localizzazione del sito in un contesto territoriale già caratterizzato dalla concentrazione di impianti di trattamento rifiuti (che ha determinato, nella popolazione locale, atteggiamenti di diffidenza e di contrarietà ad ulteriori installazioni che possano, in qualche modo, influire sulla qualità dell'ambiente e, quindi, sulla salute umana), sia del fatto che l'ambito territoriale interessato risulta caratterizzato, sotto l'aspetto paesaggistico – ambientale, dalla presenza di emergenze di edilizia rurale, del torrente Asso, censito e tutelato nel vigente PPTR quale "ambito paesaggistico", nonché in ragione degli specifici aspetti connessi con la vigente disciplina urbanistico-edilizia, ha deliberato «di esprimere parere sfavorevole, per quanto di competenza e richiesto nell'ambito della procedura di V.I.A. in corso presso la Provincia di Lecce, all'intervento denominato "Variante al progetto di

costruzione di un impianto per la produzione di compost in località Le Bruciate” di questo Comune, come proposto dalla Società Salento Riciclo Srl, comportante variante urbanistica alle previsioni del PUG vigente, approvato con deliberazione del C.C.. n. 62 del 06/12/2005 e ss.mm.ii.».

Con riferimento alle considerazioni espresse dal Consiglio Comunale e alle determinazioni da esso assunte in relazione al procedimento amministrativo in questione, la società proponente consegna, per la acquisizione agli atti della Conferenza, un documento a sostegno della ipotesi di una infondatezza e erroneità degli argomenti utilizzati a sostegno della presunta incompatibilità del progetto con le N.T.A. del P.U.G..

Il suddetto documento, del quale è data integrale lettura, conclude con la asserzione che « ... la zona in questione deve ritenersi come destinata a zona per attività industriali e assimilabili senza alcuna limitazione o preclusione» e con la richiesta « che la Conferenza di servizi voglia disattendere il parere reso dal Comune di Galatina per tutte le ragioni esposte e documentate e, in considerazione dei pareri prevalenti di segno favorevole alla compatibilità ambientale della iniziativa proposta voglia concludere positivamente il procedimento in questione».

Il Presidente, dopo ampia discussione, ritenendo le determinazioni finali di dissenso assunte dal Comune di Galatina, territorialmente competente, e dal confinante Comune di Galatone, territorialmente prossimo al sito di localizzazione dell'impianto, prevalenti rispetto alle posizioni espresse dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti, in ragione della effettiva rilevanza delle singole posizioni, ponderate in base al loro peso specifico rispetto agli interessi tutelati e alle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione e non già in base al mero criterio di maggioranza numerica, chiude i lavori della Conferenza preannunciando l'adozione di una decisione negativa.

Il presente verbale, corredato dagli atti sopra menzionati, sarà trasmesso a tutti gli enti convocati e al proponente quale preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art.10-bis della L. 241/1990.

... omissis ...»;

- che il Servizio Ambiente ha provveduto alla notifica del suddetto verbale con nota del 25/10/2018 (prot. n. 55566), con la specificazione che la stessa assumeva, nei riguardi di SALENTO RICICLO, valore di preavviso, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90, dell'esito negativo del procedimento;
- che la società proponente, facendo seguito al preavviso 25/10/2018 di esito negativo del procedimento, ha formalizzato le proprie osservazioni ex art.10-bis della L.241/90 con un documento acquisito in atti al protocollo n. 57381 dello 05/11/20018;
- che ai fini delle determinazioni finali sul procedimento il Servizio Ambiente, con nota di trasmissione prot. n.58359 dello 07/11/2018, indirizzata in via diretta ai Comuni di Galatina e di Galatone e per conoscenza ai restanti convocati alla Conferenza, ha inoltrato copia delle osservazioni del Proponente, facendo sapere sarebbe restato in attesa delle eventuali repliche;
- che in data 16/01/2019 è stata acquisita, al prot. n. 2166, lettera con cui SALENTO RICICLO, per il tramite di consulente legale, ha diffidato la Provincia a concludere il procedimento;
- che il Comune di Galatina, con nota prot. 3785 del 25/01/2019 (acquisita in atti al prot. n.4432/2019), a firma congiunta del Sindaco e del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Mobilità Urbana, ha fatto conoscere, in riferimento alle osservazioni della società proponente, le proprie valutazioni;

Considerato:

- che a seguito del parere sfavorevole espresso dal Comune di Galatina e dal Comune di Galatone il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha preavvisato, ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 55566 del 25/10/2018 l'**esito negativo** della valutazione di impatto ambientale per il proposto progetto di impianto per la produzione di compost in Comune di Galatina, località "Le Bruciate", ferma restando la facoltà, per il proponente, di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del preavviso;
- che con nota registrata al protocollo in ingresso n. 57381 dello 05/11/2018, SALENTO RICICLO S.r.l. ha formalizzato le proprie osservazioni, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90, al preavviso di esito negativo del procedimento (prot. n. 55566 del 25/10/2018), trasmettendo il documento "Procedura di VIA concernente

“Variante a progetto di cui all’stanza di V.I.A del 14 Marzo 2012 e relativo alla costruzione di un impianto per la produzione di compost e digestione anaerobica con produzione di energia in località “Le Bruciate” del Comune di Galatina (D. LGS N. 152/2006, L.R. N. 11/2001. Controdeduzioni all’avviso ex art.10 bis legge 241/90 prot. 55566/2018 del 25/10/2018”;

- che con nota protocollo n. 58359 dello 07/11/2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha comunicato ai Comuni di Galatina e di Galatone di essere in attesa, ai fini delle determinazioni finali sul procedimento, delle controdeduzioni per quanto di rispettiva competenza, anche alla luce delle osservazioni del proponente ai pareri resi di caso in caso;

Dato atto:

- che il Comune di Galatina, con nota prot. 3785 del 25/01/2019 (acquisita in atti al prot. n.4432/2019) ha esposto, in relazione alle osservazioni della società proponente, le proprie valutazioni, che sostanzialmente ribadiscono il dissenso alla realizzazione dell’impianto manifestato in sede di Conferenza ;
- che durante l’iter istruttorio sono state acquisite le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.lgs n. 152/06:
 - Italia Nostra - Sezione Sud Salento. Procedura di VIA impianto di produzione compost “Salento Riciclo srl” in Galatina Loc. “Bruciate”. Osservazioni (12/09/2016);
 - Zuccalà Antonio – Progetto impianto per la produzione di compost in località “Le Bruciate”, Galatina. Osservazioni sulla compatibilità ambientale 18/03/2016);

Considerato:

- che il Comune di Galatina, territorialmente competente, che ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione del progetto, è preposto, in via prioritaria, alla pianificazione del territorio, e in subordine alla tutela della salute umana e dell’ambiente;
- che la competenza in materia urbanistica, e in particolare in relazione a varianti ai piani urbanistici, è riservata al massimo organo istituzionale del Comune, il Consiglio, che ha espresso il proprio parere sfavorevole (D.C.C. I1. 48/2018);
- che la approvazione del progetto è ostacolata dalla difformità con la vigente pianificazione urbanistico-edilizia, più volte evidenziata in sede di Conferenza dei Servizi. Il sito di progetto è classificato, nel PUG vigente, in parte “E3 - zone agricole” (come disciplinata dall’art. 5.2.4 delle NTA), in parte “D5 - Cave e relativa industria di trasformazione” (come disciplinata dall’art. 5.1.5 delle NTA). I citati articoli delle NTA n. 5.2.4 e n. 5.1.5, che disciplinano, rispettivamente, le destinazioni ammesse in zona E3 e in zona D5, non prevedono la possibilità di insediamenti del tipo proposto;
- che in considerazione delle attribuzioni di ciascuno degli Enti e/o Amministrazione coinvolti rispetto all’oggetto della decisione, è da ritenersi prevalente il dissenso sul progetto;
- che la suddetta constatazione consegue dalla comparazione del potere che ciascuna delle singole amministrazioni coinvolte avrebbe di determinare l’esito, positivo o negativo, del procedimento, in base alle singole leggi di settore, o in altri termini, alla luce di una “rilevanza qualitativa” delle attribuzioni delle varie amministrazioni coinvolte nella specifica decisione oggetto della Conferenza;
- che le specifiche norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti stabiliscono che il provvedimento di VIA, salvo che per i titoli abilitativi edilizi, sostituisce/coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto (art. 14, L.R. 11/2001 e s.m.i), ivi compresa, per il caso di specie, l’autorizzazione unica (A.U. ex art.208 D.lgs.152/06) alla gestione rifiuti, e pertanto le valutazioni sono da effettuarsi in relazione a tutti i profili coinvolti (urbanistica, tutela ambientale, salute pubblica, sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, ecc.);

Valutato:

- che le osservazioni prodotte dal Proponente non consentono di ritenere superato il dissenso espresso dal Comune di Galatina in sede di Conferenza dei Servizi, successivamente confermato in sede di replica alle osservazioni del proponente giusta nota prot. 3758 del 25/01/2019, in quanto riportano generiche

valutazioni critiche su durata del procedimento (pur nella consapevolezza delle modifiche apportate alla proposta progettuale nel corso dell'iter istruttorio), "peso" e ponderazione dei pareri resi dai partecipanti alla Conferenza dei Servizi, motivazioni svincolate dal profilo di carattere strettamente ambientale;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:

DETERMINA

- di **denegare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l'istanza** di SALENTO RICICLO S.r.l. (P. IVA 04333470757), di data 01/09/2015 (agli atti della Provincia con il n. 53333 dello 03/09/2015), e successive note di integrazione/perfezionamento, finalizzata all'ottenimento della **Valutazione di Impatto Ambientale** e della **Autorizzazione Unica** per un progetto di *"Variante a progetto di cui all'istanza di V.I.A. del 14 marzo 2012 con cui si prevede la sola linea aerobica per la produzione di compost di qualità e la non realizzazione del digestore anaerobico e del cogeneratore per la produzione di energia elettrica in località "Le Bruciate" del Comune di Galatina.*;
- di notificare, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente SALENTO RICICLO S.r.l. (tramite PEC indirizzata a: salentoriciclo2015@legalmail.it), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI GALATINA (protocollo@cert.comune.galatina.le.it);
 - COMUNE DI GALATONE (protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it);
 - COMUNE DI ARADEO (protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it);
 - COMUNE DI SECLÌ (protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it);
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL LECCE - SISP / SPESAL (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO (mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it);
 - COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE (com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
 - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE (segreteria@pec.adb.puglia.it);
 - REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it);
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- di **rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE